

MARCHETTI

Via Agnello n. 18 - 20121 - Milano

www.marchettilex.it

02 72021846

N. 20703 di rep.

N. 11585 di racc.

Verbale di Assemblea Straordinaria di società quotata

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2025 (duemilaventicinque)

il giorno 23 (ventitré)

del mese di dicembre

in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo di Sergio Tamborini, Amministratore Delegato - della società per azioni quotata

"Ratti S.p.A. SB"

sede legale in Guanzate (CO), via Madonna n. 30, capitale sociale euro 11.115.000,00 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Como e codice fiscale: 00808220131, iscritta al R.E.A. di Como al n. 167047 (di seguito "**Ratti S.p.A. SB**" o la "**Società**"),

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, del verbale dell'Assemblea Straordinaria dalla predetta Società, convocata e tenutasi con partecipazione esclusivamente mediante mezzi telematici ai sensi della normativa *infra* citata, in data

22 (ventidue) dicembre 2025 (duemilaventicinque)

giusto l'avviso di cui *infra*, per discutere e deliberare sull'Ordine del giorno pure *infra* riprodotto.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea Straordinaria, alla quale io notaio ho assistito presso il luogo di convocazione in Milano, via Agnello n. 18, senza soluzione di continuità, è quello che segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, con il consenso dell'Assemblea, l'Amministratore Delegato Sergio Tamborini (adeguatamente identificato, di seguito il "**Presidente**"), il quale, alle ore 17,05, rende le comunicazioni che seguono.

Il Presidente:

- ricorda che, ai sensi dell'art. 106 co. 2 e 4 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, prorogato dal d.l. 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. "Decreto Milleproroghe 2025"), la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ("**RD**") - presente in persona della Dott.ssa Francesca Neodo - nonché della facoltà di prevedere che gli Amministratori, i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali appunto dovevano conferire delega al RD come *infra* precisato), possano intervenire in Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione.

Pertanto, tutti i partecipanti (incluso il Presidente) intervengono mediante mezzi di telecomunicazione;

- conferma di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione;
- chiede a tutti di impostare i dispositivi in modalità muta e raccomanda a chi voglia intervenire di disattivare tale modalità prima del proprio intervento.
- ricorda che l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Proposta di modifica dell'art. 12 e dell'art. 17 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti;

- dà atto che intervengono alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione, per il Consiglio di Amministrazione, oltre a Sergio Tamborini (Amministratore Delegato), i Consiglieri Federica Favrin, Giovanna Tecchio, Giovanna Silvia Lazzarotto e, per il Collegio Sindacale, i sindaci Marco Salvatore, Federica Casalvolone, assenti giustificati i Consiglieri Antonio Favrin (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Davide Favrin (Vice Presidente), Raffaele Cicala e il Sindaco Matteo Montorfano; con il consenso del Presidente possono assistere all'Assemblea, sempre mediante mezzi di telecomunicazione, dirigenti o dipendenti della Società, rappresentanti della Società di revisione, nonché professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati per la singola Assemblea;

- comunica che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 18 novembre 2025 sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "MF-Milano Finanza" in data 19 novembre 2025, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla normativa anche regolamentare applicabile;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né alcuna nuova proposta di delibera, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e con le ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione;

- il capitale sociale della Società è pari a Euro 11.115.000 i.v., suddiviso in n. 27.350.000 azioni ordinarie prive del valore nominale;

- la Società non ha azioni proprie in portafoglio.

Il Presidente comunica che gli intervenuti risultano essere attualmente 9 per complessive n. 25.014.845 azioni ordinarie rappresentanti il 91,462% del capitale sociale.

L'elenco nominativo dei soggetti partecipanti per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari sarà allegato al verbale dell'Assemblea.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in unica convocazione in sede straordinaria e atta a discutere e deliberare sull'argomento di cui al relativo ordine del giorno.

Proseguendo con le comunicazioni, il Presidente ricorda che:

- la documentazione relativa all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società;

- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura significativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento:

* Dichiaraente Faber Five S.r.l. - Azionista diretto Marzotto S.p.A. - diritto di proprietà - Quota % su capitale ordinario 34,374% - Quota % su capitale votante 37,583%;

* Dichiaraente Faber Five S.r.l. - Azionista diretto Faber Five S.r.l. - diritto di proprietà - Quota % su capitale ordinario 34,655% - Quota % su capitale votante 37,890%;

* Dichiaraente Donatella Ratti - Azionista diretto DNA 1929 S.r.l. - diritto di proprietà - Quota % su capitale ordinario 16,52% - Quota % su capitale votante 18,062%;

- per quanto riguarda le pattuizioni parasociali aventi ad oggetto azioni Ratti S.p.A. SB o comunque rilevanti ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. n. 58/1998, la società è informata di quanto segue:

1. in data 15-16 maggio 2025 è stato stipulato dagli azionisti Marzotto S.p.A., titolare di n. 9.401.300 azioni della Società, Faber Five S.r.l., titolare di n. 9.478.118 azioni della Società e Sergio Tamborini, titolare di n. 375.000 azioni ordinarie della Società, il patto parasociale, ai sensi dell'articolo 122 del TUF, convenendo di far sì che il dott. Sergio Tamborini sia nominato, dall'Assemblea della Società Ratti S.p.A. SB convocata per il giorno 10 giugno 2025, come amministratore per il triennio 2025-2027 e dal Consiglio di Amministrazione della Società Ratti S.p.A. SB, come amministratore delegato per l'esercizio 2025, sino alla approvazione del bilancio dell'esercizio che chiude al 31 dicembre 2025. Il patto, che supera il precedente datato 3 marzo 2022, è stato oggetto di tutti gli adempimenti pubblicitari prescritti;

2. in data 16 dicembre 2025 è stato stipulato dagli azionisti Faber Five S.r.l, titolare di n. 9.478.118 azioni della Società e Marzotto S.p.A., titolare di n. 9.401.300 azioni della Società, il patto parasociale, ai sensi dell'articolo 122 del TUF, convenendo di far sì che la dr.ssa Rossella Ceruti sia nominata, dall'Assemblea della Società Ratti S.p.A. SB che verrà convocata per l'approvazione del bilancio dell'e-

sercizio che chiuderà al 31 dicembre 2025, come amministratore e, dal Consiglio di Amministrazione della Società Ratti S.p.A. SB, come amministratore delegato, per i due esercizi 2026 e 2027, in coincidenza con la scadenza dell'organo amministrativo della Società attualmente in carica, ossia con l'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2027. Il patto è stato oggetto di tutti gli adempimenti pubblicitari prescritti;

- la società non è a conoscenza dell'esistenza di ulteriori patti parasociali previsti all'art. 122 del TUF;
- il RD è invitato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di legittimazione al voto.

Dal momento che la documentazione inerente all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, con il consenso dell'Assemblea il Presidente propone di ometterne la lettura, limitando la stessa alla proposta di delibera contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno.

Infine il Presidente

- comunica che, prima dell'odierna Assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/1998, con modalità indicate nell'avviso di convocazione, la Società ha ricevuto alcune domande dall'azionista DNA 1929 S.r.l.. Le risposte alle domande sono state pubblicate sul sito internet della Società, sezione "Investitori-Informazioni per gli Azionisti-Assemblee-2025", in data 18 dicembre 2025;
- informa che le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Tutto quanto sopra premesso, il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo e unico punto** dell'Ordine del giorno.

La proposta in oggetto - spiega il Presidente - riguarda l'introduzione della facoltà, per la Società, di designare il soggetto previsto dall'articolo 135-undecies del TUF (il Rappresentante Designato), cui i titolari del diritto possano conferire delega per partecipare all'Assemblea e di stabilire - qualora consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti - che l'intervento e il diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega al Rappresentante Designato. La previsione è accompagnata dall'ulteriore specificazione per la quale, qualora la Società opti per il ricorso "obbligatorio" al Rappresentante Designato, la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche, o unicamente, mediante idonei mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza necessità che Presidente, Segretario e/o Notaio si tro-

vino nello stesso luogo.

L'intento di riflettere in Statuto le previsioni appena indicate tiene conto dei contenuti del Testo Unico della Finanza a seguito della legge "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti" (Legge Capitali), il quale contempla la possibilità di introdurre nello statuto siffatte previsioni, sulla scia di quanto consentito ex lege dalla normativa emanata inizialmente per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 e, segnatamente, dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 come successivamente modificato. Inoltre, con particolare riferimento alla precisazione della non necessità della co-presenza di Presidente, Segretario e/o Notaio per le riunioni tenute con mezzi di telecomunicazione, va chiarito che la presenza congiunta di questi soggetti nello stesso luogo era stata originariamente considerata per la sua funzionalità alla formazione contestuale del verbale della riunione, sottoscritto sia dal Presidente sia dal Segretario. Tuttavia, il requisito non è più confacente ai casi ove l'intervento dei partecipanti avvenga mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tale ipotesi redigere il verbale in un momento successivo, con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

Con l'occasione, si propone altresì di modificare l'art. 17 unicamente per esplicitare che, in caso di aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, la nomina degli amministratori non avviene mediante voto di lista, in linea con quanto già desumibile dallo statuto e con la best practice.

Le modifiche statutarie non attribuiscono diritto di recesso. Su invito del Presidente, io Notaio procedo, quindi, alla lettura della proposta di delibera contenuta nella *infra* allegata Relazione del Consiglio di Amministrazione, la quale contiene anche la versione sinottica dello Statuto sociale (*i.e.* il testo vigente e il nuovo testo (proposto) affiancati in doppia colonna per evidenziarne le differenze e facilitare la comprensione delle variazioni apportate agli articoli), come *infra* trascritta.

Il Presidente invita il RD a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

In assenza di dichiarazioni del RD, il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 17,18), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di

voto ricevute (precisandosi, con riguardo a tali votazioni, di avere ricevuto istruzioni per il totale delle azioni rappresentate), la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

"L'assemblea straordinaria degli azionisti di Ratti S.p.A. SB, preso atto della relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti Consob 11971/99;

delibera

- a) di modificare l'articolo 12 (dodici) e l'articolo 17 (diciassette) dello statuto sociale di Ratti S.p.A. SB, nei termini indicati nella relazione illustrativa,
- b) di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato in carica, in via disgiunta tra loro, e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per dare attuazione alle deliberazioni adottate e apportare alle stesse ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.".

L'Assemblea approva a maggioranza.

Astenute n. 0 azioni.

Contrarie n. 5.760.427 azioni.

Favorevoli n. 19.254.418 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e, alle ore 17,20, esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta l'Assemblea.

Si allegano al presente verbale:

- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di modifiche allo statuto sociale, sotto "A";

- l'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al RD, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni, sotto "B";

- lo Statuto sociale che recepisce le deliberate modifiche, sotto "C";

- domande dei soci pervenute ai sensi dell'art. 127-ter del TUF e relative risposte, sotto "D".

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 16,05

Consta

di quattro fogli scritti con mezzi meccanici da persona di
mia fiducia e di mio pugno completati per dodici pagine e
della tredicesima sin qui.

F.to Andrea De Costa notaio





ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI RATTI S.P.A. SB

Relazione illustrativa sul seguente punto all'ordine del giorno:



1. Proposta di modifica dell'art. 12 e dell'art. 17 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione vi ha convocati in Assemblea Straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di introduzione della facoltà, per la Società, di designare il soggetto previsto dall'articolo 135- undecies del TUF (il Rappresentante Designato), cui i titolari del diritto possano conferire delega per partecipare all'Assemblea e di stabilire – qualora consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti – che l'intervento e il diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega al Rappresentante Designato. La previsione è accompagnata dall'ulteriore specificazione per la quale, qualora la Società opti per il ricorso "obbligatorio" al Rappresentante Designato, la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche, o unicamente, mediante idonei mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza necessità che Presidente, Segretario e/o Notaio si trovino nello stesso luogo.

L'intento di riflettere in Statuto le previsioni appena indicate tiene conto dei contenuti del Testo Unico della Finanza a seguito della legge "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti" (Legge Capitali), il quale contempla la possibilità di introdurre nello statuto siffatte previsioni, sulla scia di quanto consentito ex lege dalla normativa emanata inizialmente per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 e, segnatamente, dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 come successivamente modificato. Inoltre, con particolare riferimento alla precisazione della non necessità della co-presenza di Presidente, Segretario e/o Notaio per le riunioni tenute con mezzi di telecomunicazione, va chiarito che la presenza congiunta di questi soggetti nello stesso luogo era stata originariamente considerata per la sua funzionalità alla formazione contestuale del verbale della riunione, sottoscritto sia dal Presidente sia dal Segretario. Tuttavia, il requisito non è più confacente ai casi ove l'intervento dei partecipanti avvenga mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tale ipotesi redigere il verbale in un momento successivo, con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.


Con l'occasione, si propone di modificare l'art. 17 unicamente per esplicitare che, in caso di aumento del numero dei membri del CdA, la nomina degli amministratori non avviene mediante voto di lista, in linea con quanto già desumibile dallo statuto e con la best practice.

Le modifiche statutarie non attribuiscono diritto di recesso.



La tabella seguente mostra il confronto fra il testo vigente e il testo contenente le modifiche proposte:

Testo vigente	Testo proposto
<p>Art. 12 - Ogni soggetto che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona, anche non socio. La notifica alla società della delega per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.</p>	<p><i>Invariato</i></p>
<p>Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.</p>	
<p>La società può designare, dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto possono conferire una delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune</p>	



delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità previste dalla normativa applicabile.	
Non presente	<p><u>Ove consentito dalla disciplina pro tempore vigente, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante tale soggetto, con le modalità previste dalla disciplina pro tempore vigente.</u></p> <p><u>Nel caso la Società faccia ricorso a tale ultima facoltà, la Società potrà prevedere che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire - ove consentito dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti - anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione senza necessità che si trovino nello stesso</u></p>



	<p><u>luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.</u></p>
<p>Art. 17 - La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste di candidati presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati secondo un numero progressivo. Ogni lista include un numero di candidati non superiore al numero di componenti da eleggere. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, ovvero l'eventuale diversa percentuale prevista dalla normativa vigente. Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono</p>	<p><i>Invariato</i></p>

*Venerdì
10/06/2011*

essere depositate presso la sede legale della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione dei *curricula* professionali dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla






presentazione delle liste, i soci devono presentare entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della società, presso la sede sociale, l'apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa da intermediario finanziario abilitato comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da

candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che



<p>precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>Alla elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue.</p> <p>Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere.</p>	
---	--



I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto.

Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista

che ha ottenuto il maggior numero di voti. Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato della prima lista che ha ottenuto il quoziente più basso ed il

Alvise

consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui, per completare l'intero Consiglio di Amministrazione, più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano ottenuto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, risultando eletto il





<p>candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura</p>	
<p>di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>Qualora infine detta procedura non</p>	

Carlo Cr

assicuri il risultato da ultimo indicato,
la sostituzione avverrà con delibera
assunta dall'assemblea a
maggioranza relativa, previa
presentazione di candidature di
soggetti appartenenti al genere
meno rappresentato.

Qualora sia stata presentata una sola
lista, l'assemblea esprime il proprio
voto su di essa e qualora la stessa
ottienga la maggioranza relativa,
risultano eletti amministratori i
candidati elencati in ordine
progressivo, fino a concorrenza del
numero fissato dall'assemblea. Il
candidato indicato al primo posto
della lista risulta eletto Presidente
del Consiglio di Amministrazione.
Anche nel caso di presentazione di
una sola lista, resta fatta salva la
procedura di sostituzione prevista
per il caso di presentazione di più
liste, qualora con i candidati eletti





dall'unica lista non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.


In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione di un nuovo

amministratore appartenente alla medesima lista di quello cessato.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare il rispetto della

Carlo Ratti



<p>disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p>	
<p>L'elezione di amministratori, nominati ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p>	<p>L'elezione di amministratori, nominati ai sensi dell'art. 2386 del codice civile oppure in sede di aumento del numero dei componenti, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione sceglie fra i suoi componenti il Presidente, se questo non è nominato dall'assemblea, e può eleggere uno o più Vice Presidenti. Il Consiglio può nominare un segretario scelto anche all'infuori dei suoi componenti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio è</p>	<p><i>Invariato</i></p>



<p>presieduto dal Vice Presidente più anziano di età presente, ed in assenza di questi, dall'amministratore più anziano di età.</p> <p>I poteri attribuiti al Vice Presidente dagli articoli 13 e 24 del presente statuto, si intendono riferiti al Vice Presidente non impedito più anziano di età.</p> <p>Fino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati dall'art. 2390 c.c..</p>	
---	--

Vi invitiamo inoltre a conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato in carica pro tempore per il compimento di ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della delibera affinché effettuino le occorrenti iscrizioni della delibera adottata al Registro delle Imprese e per introdurre nel testo della delibera stessa le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità anche in sede di iscrizione al Registro delle Imprese.


Signori Azionisti,

se d'accordo con quanto espostoVi dagli Amministratori, Vi invitiamo ad adottare la seguente delibera:

*"L'assemblea straordinaria degli azionisti di Ratti S.p.A. SB,
preso atto della relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti Consob 11971/99;*

delibera

- a) *di modificare l' articolo 12 e l'articolo 17 dello statuto sociale di Ratti S.p.A.SB, nei termini indicati nella relazione illustrativa,*



- b) di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente, al Vice Presidente e all'amministratore delegato in carica, in via disgiunta tra loro, e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per dare attuazione alle deliberazioni adottate e apportare alle stesse ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale."

Guanzate, 18 novembre 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Antonio Favrin




All. "B" al N° 20103/11585 di rep.

RATTI
Assemblea straordinaria
22 dicembre 2025



Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante
Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della dottoressa Francesca Neodo

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
DNA 1929 SRL	08721410960	4.518.305	16,520%
FABER FIVE SRL	06334670962	9.478.118	34,655%
MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA	00166580241	9.401.300	34,374%
PRICOS		224.005	0,819%
PRICOS DEFENSIVE		5.466	0,020%
PRICOS SRI		54.544	0,199%
SOFIST SRL	01797710157	518.107	1,894%
TAMBORINI SERGIO	TMBSRG59D15I819U	375.000	1,371%
TURCONI LUIGI	TRCLGU48C15E753V	440.000	1,609%
Total		25.014.845	91,462%



RATTI

Assemblea straordinaria

22 dicembre 2025

Punto 1

Proposta di modifica dell'art. 12 e dell'art. 17 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	25.014.845	100%	91,462%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	25.014.845	100,0000%	91,462%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	19.254.418	76,972%	70,400%
Contrario	5.760.427	23,028%	21,062%
Astentato	0	0,0000%	0,0000%
Totali	25.014.845	100,0000%	91,462%



RATTI
Assemblea straordinaria
22 dicembre 2025

Punto 1

Proposta di modifica dell'art. 12 e dell'art. 17 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte
Titoli S.p.A. nella persona*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
FABER FIVE SRL	06334670962	9.478.118	37,890%	F
MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA	00166580241	9.401.300	37,583%	F
TAMBORINI SERGIO	TMBSRG59D15I819U	375.000	1,499%	F
DNA 1929 SRL	08721410960	4.518.305	18,062%	C
PRICOS		224.005	0,895%	C
PRICOS DEFENSIVE		5.466	0,022%	C
PRICOS SRI		54.544	0,218%	C
SOFIST SRL	01797710157	518.107	2,071%	C
TURCONI LUIGI	TRCLGU48C15E753V	440.000	1,759%	C

Totale votanti

25.014.845

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Ix - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

STATUTO

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Art. 1 - E' costituita una società per azioni denominata

"RATTI S.p.A. SOCIETA' BENEFIT" o in forma abbreviata "RATTI S.p.A. SB".

Art. 2 - La società ha per oggetto l'esercizio dell'industria tessile in genere ed i relativi commerci; il commercio di prodotti tessili e accessori di abbigliamento; l'esercizio dell'autotrasporto per conto terzi.

Essa può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo di amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può anche assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, anche con sede all'estero.

La società può inoltre prestare garanzie reali o chirografarie a favore di terzi tutte le volte che l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno o necessario nell'interesse della società.

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, commi da 376 a 384, la Società, nell'esercizio delle sue attività economiche, intende perseguire anche finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

In particolare, la Società persegue le seguenti finalità specifiche di interesse comune:

-concorrere a creare e diffondere una cultura di attenzione all'ambiente, valorizzando il ricorso a fonti e modalità di produzione sostenibili e consapevoli;

-promuovere, anche in collaborazione con altre entità, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti tessili in grado di assicurare un utilizzo responsabile delle risorse;

-concorrere a diffondere, più in generale, una responsabile gestione dell'impresa nell'ottica di ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività, promuovere l'innovazione e la ricerca nel settore tessile e perseguire effetti positivi per l'intera collettività sociale.

A tal fine la Società provvede a:

-contribuire alla tutela dell'ambiente, anche diffondendo una cultura di attenzione all'ambiente stesso, e promuovere lo sviluppo del sistema di gestione ambientale dell'organizzazione;

-promuovere la formazione e l'accrescimento delle competenze del personale e promuovere lo sviluppo del sistema di responsabilità sociale di impresa adottato dall'azienda;

-promuovere iniziative, anche mediante la collaborazione con imprese, comunità, istituzioni, associazioni, su tematiche di mutuo interesse in una o più delle seguenti aree: sociale, culturale, in materia di innovazione e ricerca.

Art. 3 - La società ha sede in Guanzate (Como), via Madonna n. 30.

La società può istituire o sopprimere, anche all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze.

Art. 4 - La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre 2069 (trentuno dicembre duemilasessantanove).

La proroga del termine non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno contribuito alla relativa deliberazione.

CAPITALE

Art. 5 - Il capitale sociale è di Euro 11.115.000,00 diviso in numero 27.350.000 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Art. 5.1 - È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del Codice Civile. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 23 aprile 2019 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, fino al 22 aprile 2024, per massimi nominali Euro 160.933,82 mediante emissione di massime n. 396.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, a servizio del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021", mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano medesimo.

Art. 6 - Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni sono nominative, dematerializzate e sono immesse nel sistema di gestione accentrata previsto dal D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58, dal D.Lgs 24 giugno 1998 n.

213 e dal regolamento di attuazione approvato con delibera CONSOB del 23 dicembre 1998 n. 11768 e successive modifiche.

Art. 7 - L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale, osservate le disposizioni di legge, anche mediante assegnazioni a singoli soci od a gruppi di soci di determinate attività sociali.

Il capitale sociale potrà essere ridotto per perdite con provvedimento adottato dall'assemblea ordinaria, con il quorum proprio delle deliberazioni di bilancio.

Il capitale può essere aumentato mediante deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria.

La società si riserva di regolamentare, escludendo o limitando, il diritto di opzione ai sensi dell'art. 158 del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58.

ASSEMBLEA

Art. 8 - L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;
- conferisce e revoca l'incarico alla società di revisione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, approvandone il compenso;
- determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza esclusiva.

Essa può essere convocata, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Data la natura dell'attività sociale e le particolari esigenze che ne conseguono, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 9 - Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 10 - L'avviso di convocazione, contenente le informazioni prescritte dalla disciplina anche regolamentare vigente, deve essere pubblicato, nei termini di legge:

- sul sito internet della Società;
- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica oppure, anche per estratto, su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24Ore", "Milano Finanza" o il "Corriere della Sera";
- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione, ai sensi dell'art. 2369 del codice civile.

Art. 11 - Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge.

Più precisamente, hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto attestato dalla comunicazione prevista dalla normativa vigente pervenuta alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero

il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari vigenti.

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Art. 12 - Ogni soggetto che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona, anche non socio. La notifica alla società della delega per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

La società può designare, dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto possono conferire una delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Ove consentito dalla disciplina *pro tempore* vigente, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante tale soggetto, con le modalità previste dalla disciplina *pro tempore* vigente. Nel caso la Società faccia ricorso a tale ultima facoltà, la Società potrà prevedere che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire - ove consentito dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti - anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione senza

necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.

Art. 13 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in mancanza di persona eletta dalla stessa assemblea.

Se il verbale dell'assemblea non è redatto da notaio, il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea.

Art. 14 - Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con le presenze e con le maggioranze stabilite dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

Art. 15 - Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal Presidente stesso.

AMMINISTRAZIONE

Art. 16 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti, nominati dall'assemblea la quale determina di volta in volta il numero all'atto della nomina.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla disciplina applicabile.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica. Il venir meno del requisito di indipendenza

quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina), decadono e si sostituiscono a norma di legge, e sono rieleggibili.

Art. 17 - La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste di candidati presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati secondo un numero progressivo. Ogni lista include un numero di candidati non superiore al numero di componenti da eleggere.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, ovvero l'eventuale diversa percentuale prevista dalla normativa vigente.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione dei *curricula* professionali dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione

delle liste, i soci devono presentare entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della società, presso la sede sociale, l'apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa da intermediario finanziario abilitato comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue.

Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere.

I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto.

Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero

degli amministratori fissato dall'assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoquoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato della prima lista che ha ottenuto il quoquoziente più basso ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui, per completare l'intero Consiglio di Amministrazione, più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoquoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano ottenuto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoquoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la

composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione. Anche nel caso di presentazione di una sola lista, resta fatta salva la procedura di sostituzione prevista per il caso di presentazione di più liste, qualora con i candidati eletti dall'unica lista non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione di un nuovo amministratore appartenente alla medesima lista di quello cessato.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

L'elezione di amministratori, nominati ai sensi dell'art. 2386 del codice civile oppure in sede di aumento del numero dei componenti, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie fra i suoi componenti il Presidente, se questo non è nominato dall'assemblea, e può eleggere uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio può nominare un segretario scelto anche all'infuori dei suoi componenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente più anziano di età presente, ed in assenza di questi, dall'amministratore più anziano di età.

I poteri attribuiti al Vice Presidente dagli articoli 13 e 24 del presente statuto, si intendono riferiti al Vice Presidente non impedito più anziano di età.

Fino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati dall'art. 2390 c.c..

Art. 18 - Il Consiglio si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario o quando ne è fatta domanda scritta da due dei suoi membri; il Consiglio può essere altresì convocato da ciascun membro del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze del Consiglio e quelle del Comitato Esecutivo, ove nominato, possono essere tenute anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

La convocazione del Consiglio si fa con avviso al domicilio di ciascun componente del Consiglio e di ciascun sindaco effettivo, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; la convocazione può avere luogo anche con telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica, o altro strumento informatico con prova di ricevimento.

In caso d'urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso inferiore, comunque almeno 24 ore prima della data fissata per l'adunanza.

Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi.

Art. 19 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

A parità di voti prevarrà il partito cui accede il Presidente.

Art. 20 - Delle deliberazioni del Consiglio, anche se assunte in adunanza tenute per video o tele conferenza, si fa constatare nell'apposito libro con verbale da redigersi dal segretario.

Art. 21 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo all'assemblea.

Il Consiglio può adottare delibere circa l'emissione di obbligazioni non convertibili con apposito verbale redatto da notaio e depositato a sensi di legge.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2365 c.c. il Consiglio di Amministrazione può assumere deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-bis, c.c., l'istituzione o soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio può nominare direttori e procuratori per singoli, determinati atti.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso gli organi delegati, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

L'informazione viene resa, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni consiliari o del Comitato Esecutivo, ove nominato, ovvero mediante comunicazione scritta al Collegio Sindacale.

Art. 22 - Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da almeno tre dei suoi membri, e/o ad uno o più amministratori delegati determinando le loro attribuzioni e retribuzioni.

Art. 23 - I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea, la quale può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determina il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Art. 24 - La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, al Vice Presidente con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di Cassazione e revocazione nominando avvocati e procuratori alle liti.

La rappresentanza della società, nei limiti dei poteri loro conferiti, spetta pure, disgiuntamente fra loro e disgiuntamente dal Presidente, al o agli amministratori delegati se nominati.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 25 - Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti.

L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto al penultimo comma del presente articolo, avviene, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentano almeno il due virgola cinque per cento delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero l'eventuale diversa percentuale prevista dalla normativa vigente.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ovvero l'eventuale diverso termine previsto dalla normativa vigente.

In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del *curriculum* professionale dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo statuto per la carica.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina *pro tempore* vigente relativa all'equilibrio tra generi.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono, altresì, essere eletti sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani, con esclusione delle società controllate da "Ratti S.p.A.".

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente; dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la prima sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea, risultando eletti candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato tra i sindaci eletti dalla minoranza.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro supplente tratto dalla lista cui apparteneva il

presidente cessato; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente, ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, si procede come segue.

Qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci designati dalla minoranza l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire. E' in ogni caso fatto salvo il diritto della minoranza di cui al presente articolo e resta altresì fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto ed il quinto candidato; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata; in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco e nell'ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio Sindacale subentrano, rispettivamente, il sindaco supplente ed il sindaco effettivo nell'ordine risultante dalla numerazione progressiva indicata nella lista stessa. Anche nel caso di presentazione di una sola lista, resta fatta salva la procedura di sostituzione prevista per il caso di presentazione di più liste, qualora con i candidati eletti dall'unica lista non sia assicurata la composizione

del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed il suo presidente vengono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I compiti del Collegio Sindacale consistono nell'obbligo di vigilare:

- sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Art. 26 – Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, avente i requisiti di professionalità ai sensi di legge. Il Consiglio conferisce al preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi di legge e di regolamento.

Al preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 27 - La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

BILANCIO ED UTILI

Art. 28 - Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione forma il bilancio a norma di legge.

Art. 29 - Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, saranno ripartiti tra tutte le azioni.

Art. 30 - Il pagamento dei dividendi è effettuato nel termine che viene annualmente fissato dall'assemblea che approva il bilancio.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio si prescrivono a favore della società.

Qualora ricorrono le condizioni di legge, la società potrà distribuire acconti sui dividendi.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA SOCIETA' BENEFIT

Art. 31 - La società è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguitamento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nell'articolo 2 del presente Statuto.

Il soggetto responsabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri e rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

La società redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:


- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso al comma 378 della Legge 208/2015 e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla medesima legge;
- c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società.

SCIOLIMENTO

Art. 32 - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri.

F.to Andrea De Costa notaio



All. "D" al N° 20103/1585 di rep.



Ratti S.p.A. Società Benefit

via Madonna n. 30, 22070 Guanzate (CO)

Via PEC a: rattispa@legalmail.it

All'attenzione della Segreteria Affari Societari

ASSEMBLEA DI RATTI S.P.A. CONVOCATA IL 22 DICEMBRE 2025

Domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del d.lgs. N. 58/1998.

Il sottoscritto CARLO CESARE LAZZATI, nato a MILANO (MI) il 17/03/1955, C.F. LZZCLC55C17F205U, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante del socio DNA 1929 S.r.l. titolare di complessive n. 4.518.305 azioni ordinarie, rappresentanti il 16,52% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria di Ratti S.p.A. SB (come risulta dalle allegate certificazioni emesse dagli intermediari incaricati),

- visto l'avviso di convocazione per l'assemblea straordinaria dei soci di Ratti S.p.A. SB convocata per il giorno 22 dicembre 2025 alle ore 17.00;
- viste le modalità di partecipazione all'assemblea;
- visto l'unico punto all'ordine del giorno
- visto l'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/1998, ai sensi del quale coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (nel caso di specie, entro il 11 dicembre 2025)

PRESENTA LE SEGUENTI DOMANDE



1. Con riferimento alla modifica dell'articolo 12 dello statuto sociale della Società, letta la relazione del Consiglio di Amministrazione, si chiede di chiarire se è intenzione dell'organo amministrativo utilizzare la possibilità consentita dal legislatore (i.e. la partecipazione in assemblea dei soci esclusivamente mediante rappresentante designato) in modo sistematico oppure sulla base di una decisione che verrà assunta di volta in volta, tenuto conto delle materie e della rilevanza dell'assemblea. Si chiede di specificare tale punto nella modifica proposta.

2. Con riferimento alla modifica dell'articolo 17 dello statuto sociale della Società, letta la relazione del Consiglio di Amministrazione, si evidenzia come tale integrazione non fosse tecnicamente dovuta, dal momento che essa esplicita un principio consolidato, né necessaria per assicurare il rapido conseguimento dello scopo che essa sembra prefigurare. Si domanda se la scelta di introdurre la precisazione sia indice dell'intenzione di avatarsi di tale copertura statutaria in modo sistematico per proporre ai soci, nei prossimi mesi, un aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, ricordando al riguardo che l'assemblea, solo pochi mesi fa in sede di rinnovo dell'organo mediante voto di lista ai sensi di legge e di statuto, si è espressa per un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri. In ragione di ciò, ci si attende che ogni eventuale proposta di integrazione che prescinde dal voto di lista — e, pertanto, non consente alle minoranze di esprimersi — sia adeguatamente motivata e, comunque, non distonica rispetto allo spirito delle previsioni statutarie circa le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione.

In attesa delle risposte, secondo quanto previsto dall'avviso di convocazione, si porgono cordiali saluti.

Carlo L.E.

DNA 1929 S.r.l. — Amministratore Unico



Ratti S.p.A. SB

Assemblea straordinaria degli Azionisti del 22 dicembre 2025



Risposte alle domande pervenute prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del D.lgs. n. 58/1998 (TUF).

Il presente documento riporta le domande pervenute alla Società dall'Azionista DNA 1929 S.r.l. con indicazione, per ciascuna domanda, della relativa risposta della Società ai sensi dell'art. 127-ter TUF.

Risposta alla domanda n. 1 – Modifica dell'articolo 12 dello Statuto

Testo della domanda:

"Con riferimento alla modifica dell'articolo 12 dello statuto sociale della Società, letta la relazione del Consiglio di Amministrazione, si chiede di chiarire se è intenzione dell'organo amministrativo utilizzare la possibilità consentita dal legislatore (i.e. la partecipazione in assemblea dei soci esclusivamente mediante rappresentante designato) in modo sistematico oppure sulla base di una decisione che verrà assunta di volta in volta, tenuto conto delle materie e della rilevanza dell'assemblea. Si chiede di specificare tale punto nella modifica proposta."

Risposta al quesito:

La Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione (la "Relazione") chiarisce che la proposta di modifica dell'art. 12 è volta a recepire nello Statuto la facoltà prevista dalla disciplina vigente (cfr. art. 135-undecies.1 TUF) di introdurre in via statutaria la possibilità (non l'obbligo) per la Società di fare ricorso al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF prevedendo – ove consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti – che l'intervento e il voto dei soci si svolgano anche in via esclusiva tramite tale soggetto.

La scelta lessicale impiegata nel testo di proposta di modifica dell'art. 12 dello Statuto ben evidenzia l'intenzione di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà, esercitabile di volta in volta, di convocare l'Assemblea prevedendo che l'intervento e il diritto di voto per gli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega al Rappresentante Designato *ex art. 135-undecies* del TUF.

Chiara in tal senso è la formulazione del testo della proposta che si esprime utilizzando verbi quali "potere"/"potrà" e termini come "facoltà"/"possibilità", a conferma del fatto



che si propone di attribuire all'organo amministrativo una facoltà di utilizzo dell'intervento in Assemblea esclusivamente mediante Rappresentante Designato e non un vincolo permanente.

In conformità al testo statutario proposto, la valutazione di prevedere l'intervento assembleare con partecipazione diretta dei soci o, in alternativa, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, rientra tra le competenze del Consiglio di Amministrazione e sarà quindi rimessa alla valutazione di tale Organo sociale, effettuata caso per caso.

Considerato quanto sopra e vista dunque la chiarezza del testo di modifica proposto dal Consiglio di Amministrazione, non si ritiene necessario procedere con ulteriori integrazioni della modifica statutaria proposta che rischierebbero di risultare ridondanti.

Risposta alla domanda n. 2 – Modifica dell'articolo 17 dello Statuto

Testo della domanda:

"Con riferimento alla modifica dell'articolo 17 dello statuto sociale della Società, letta la relazione del Consiglio di Amministrazione, si evidenzia come tale integrazione non fosse tecnicamente dovuta, dal momento che essa esplicita un principio consolidato, né necessaria per assicurare il rapido conseguimento dello scopo che essa sembra prefigurare. Si domanda se la scelta di introdurre la precisazione sia indice dell'intenzione di avvalersi di tale copertura statutaria in modo sistematico per proporre ai soci, nei prossimi mesi, un aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, ricordando al riguardo che l'assemblea, solo pochi mesi fa in sede di rinnovo dell'organo mediante voto di lista ai sensi di legge e di statuto, si è espressa per un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri. In ragione di ciò, ci si attende che ogni eventuale proposta di integrazione che prescinde dal voto di lista - e, pertanto, non consente alle minoranze di esprimersi - sia adeguatamente motivata e, comunque, non distonica rispetto allo spirito delle previsioni statutarie circa le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione. "

Risposta al quesito:


Come indicato nella Relazione, si propone di modificare l'articolo 17 dello Statuto *"unicamente per esplicitare che, in caso di aumento del numero dei membri del CdA, la nomina degli amministratori non avviene mediante voto di lista, in linea con quanto già desumibile dallo statuto e con la best practice"* (cfr. Relazione, pag. 1).

Come indicato nella Relazione, la precisazione proposta all'articolo 17 dello Statuto ha quindi natura meramente chiarificatrice e di allineamento esplicito alla prassi notarile formatasi sul punto: essa intende specificare che, in ipotesi di aumento – durante il mandato – del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la nomina dei



consiglieri aggiuntivi avviene in assemblea con le maggioranze di legge e che medesimi scadono contestualmente agli amministratori già in carica. Tale soluzione è coerente, da un lato, con il principio generale per cui la nomina degli amministratori spetta all'assemblea (art. 2383 c.c.) e, dall'altro, con la logica di unitarietà della scadenza richiamata dalla disciplina sulla sostituzione/cooptazione (art. 2386 c.c.). Si sottolinea, dunque che la modifica proposta non introduce alcuna innovazione sostanziale del sistema di nomina né altera la funzione del voto di lista, che rimane invariata e operativa in sede di rinnovo integrale dell'organo.

Si precisa che la modifica proposta dal Consiglio non prefigura, né è indice, di un ricorso sistematico all'incremento del numero dei consiglieri; ogni eventuale proposta di aumento numerico dei Consiglieri sarà sottoposta ai soci in conformità alle applicabili disposizioni di legge e di Statuto.



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 , in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Como

Firmato Andrea De Costa

Milano, 12 gennaio 2026

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

